

2) In caso di risposta negativa alla questione 1):

a) In un caso come quello di cui alla causa principale, in cui in uno Stato membro esistono contemporaneamente «punti vendita di quote latte» statali e privati, i quali cedono, dietro pagamento, «quantitativi di riferimento di consegna», se l'ambito di cessione definito dallo Stato membro costituisca il mercato geografico rilevante ai fini dell'esame della questione se il fatto di non considerare soggetto passivo un «punto vendita di quote latte» di un organismo di diritto pubblico, provochi «distorsioni di concorrenza di una certa importanza» ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE.

b) Nell'esaminare la questione se il fatto di non considerare soggetto passivo un punto vendita statale provocherebbe le summenzionate «distorsioni di concorrenza di una certa importanza», se si debba esclusivamente considerare il caso generale di cessione — indipendentemente dai terreni (da parte di un punto vendita), oppure se si debbano anche considerare altri tipi di cessione — indipendentemente dai terreni (da parte di agricoltori che sono soggetti passivi), anche se si tratta solo di casi eccezionali.

(¹) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Stuttgart (Germania) il 10 ottobre 2006 — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG

(Causa C-412/06)

(2006/C 310/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgerichts Stuttgart

Parti nella causa principale

Ricorrente: Annelore Hamilton

Convenuta: Volksbank Filder eG

Questioni pregiudiziali

1) Se gli artt. 4, primo comma, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985 (¹), 85/577/CEE debbano essere interpretati nel senso che il legislatore nazionale può limitare nel tempo il diritto di recesso previsto dall'art 5 della

direttiva, nonostante un'informativa inesatta fornita al consumatore, di modo che tale diritto si estingua dopo un mese dal pieno adempimento contrattuale di entrambe le parti.

Nel caso di risposta negativa alla prima questione:

2) Se la direttiva 85/577/CEE debba essere interpretata nel senso che il diritto di recesso — in particolare dopo l'esecuzione del contratto — non può essere perduto dal consumatore qualora egli non sia stato informato ai sensi dell'art. 4, primo comma, della direttiva.

(¹) GU L 372, pag. 31.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2006 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 13 luglio 2006, nella causa T-225/04, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-417/06 P)

(2006/C 310/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

— Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 13 luglio 2006, causa T-225/04, che ha respinto il ricorso promosso dalla Repubblica italiana contro la Commissione europea per l'annullamento della decisione del 26 novembre 2003, n. C(2003)3971 def. della Commissione medesima, che ha stabilito una ripartizione indicativa tra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999;

— Accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 e sue successive modifiche, annullando la decisione della Commissione;

— Condannare la Commissione alla refusione delle spese nel precedente giudizio e nel presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1. violazione di diritto per errata indicazione della base giuridica, contraddittorietà e falsa applicazione di norme, nonché insufficiente motivazione, in ordine alla prima parte del primo motivo di ricorso davanti al Tribunale (par. 70, 71, 72, 73, 75, 76 e 77 della sentenza);
2. violazione di diritto per insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla seconda parte del primo motivo di ricorso davanti al Tribunale (par. 91, 92, 93, 94 e 95 della sentenza);
3. violazione di diritto per mancanza di base giuridica, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla prima parte del secondo motivo di ricorso davanti al Tribunale (par. 110-123 della sentenza);
4. violazione di diritto per insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla seconda, terza e quarta parte del secondo motivo di ricorso davanti al Tribunale (par. 147, 148, 149, 151, 153, 154 e 155 della sentenza).

Ricorso presentato il 13 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**(Causa C-419/06)**

(2006/C 310/14)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Righini)*Convenuta:* Repubblica ellenica**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato entro i termini previsti i provvedimenti necessari
 - ad abolire gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005)2706, relativa agli aiuti concessi dalla Grecia in favore della Olimpiaki Aeroporia e della Olympic Airlines [notificata il 15 settembre 2005 con il numero SG Greffe (2005) D/205062], e
 - a recuperare tali aiuti nei confronti dei beneficiari
- e, in ogni caso, non avendo informato la Commissione in merito ai precisi provvedimenti, la Repubblica ellenica è

venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 4 della citata decisione nonché del Trattato CE.

- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione impone alla Grecia di recuperare l'aiuto menzionato all'art. 1 nei confronti dei beneficiari nonché di sospendere immediatamente qualunque versamento di aiuti alla Olimpiaki Aeroporia e alla Olympic Airlines. La Grecia era peraltro tenuta ad informare la Commissione, entro due mesi dalla data della decisione, in merito ai provvedimenti adottati per conformarsi alla stessa.

Il citato termine è spirato il 15 novembre 2005.

Per costante giurisprudenza, l'unico giustificato motivo che uno Stato membro può dedurre nell'ambito del procedimento ex art. 88, n. 2, CE, è l'impossibilità assoluta di dare corretta esecuzione alla decisione. La Commissione sottolinea peraltro che, conformemente alla citata giurisprudenza, le autorità elleniche non possano appellarsi a un'impossibilità assoluta senza aver tentato di recuperare il relativo importo, cosa che non è avvenuta.

Le autorità elleniche non hanno dedotto alcuna difficoltà straordinaria e impreveduta tale da rendere impossibile l'esecuzione della decisione. Né esse hanno proposto alcuna modalità alternativa di applicazione della decisione che consentisse di superare le difficoltà. Le autorità elleniche si sono limitate a contestare la fondatezza della decisione e del calcolo dell'importo dell'aiuto da parte della Commissione, il che dimostra come esse non abbiano applicato la benché minima misura di sospensione o di richiesta di rimborso.

Ricorso presentato il 16 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**(Causa C-424/06)**

(2006/C 310/15)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti)*Convenuta:* Repubblica italiana